

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVII

BARI, 21 FEBBRAIO 2006

N. 23

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

### ATTENZIONE:

IL NUMERO DI C/C POSTALE PER I VERSAMENTI È CAMBIATO. IL NUOVO NUMERO È **60225323**.  
UTILIZZARE I BOLLETTINI PRESTAMPATI INDICANDO NELL'APPOSITA CASELLA  
IL NUMERO DI CODICE PER IL **BOLLETTINO UFFICIALE N. 3119**.

### SOMMARIO

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

#### PARTE SECONDA

##### *Atti di Organi monocratici regionali*

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 gennaio 2006, n. 7

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione complesso turistico di villaggio-albergo in località Mammarie – Comune di Ugento (Le) - Proponente: Pallotta Serena e Parigi Giuseppe.**

Pag. 1975

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 gennaio 2006, n. 8

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ditta Giampetruzzi srl – Ampliamento coltivazione mineraria di cava. Località “Alessandrello” di Santeramo in Colle.**

Pag. 1978

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 gennaio 2006, n. 9

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ditta CMA srl – Coltivazione cava. Località “Colombo” in agro di Statte.**

Pag. 1980

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 gennaio 2006, n. 10

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – realizzazione centrale elettrica alimentata a biomassa nel comune di Fragagnano (Ta) – Proponente: SETRIF s.r.l.**

Pag. 1982

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 gennaio 2006, n. 31

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Ricollocazione di n. 5 aerogeneratori del Parco Eolico Faeto – Comune di Faeto (Fg) – Proponente: Edison Energie Speciali s.p.a.**

Pag. 1985

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 gennaio 2006, n. 32

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un parco e nel comune di Volturara Appula (Fg) – Proponente: Renergy s.r.l.**

Pag. 1987

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 27 gennaio 2006, n. 43

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ditta Mauro Giovanni. Ampliamento cava di tufo. Località “Mater Gratiae” di Gallipoli.**

Pag. 1989

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 27 gennaio 2006, n. 44

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ditta Ricciarelli srl – Coltivazione cava di calcare. Località “Carrara Cupa” di Gravina in Puglia.**

Pag. 1992

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 27 gennaio 2006, n. 45

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ditta Inerti Sud srl – Ampliamento cava. Località “Cenova” in agro di Palo del Colle.**

Pag. 1994

## PARTE SECONDA

*Atti di Organi monocratici regionali*

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 gennaio 2006, n. 7

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione complesso turistico di villaggio-albergo in località Mammarie – Comune di Ugento (Le) - Proponente: Pallotta Serena e Parigi Giuseppe.**

L'anno 2006 addì 23 del mese di gennaio in Modugno presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5152 del 20.04.05 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un complesso turistico di villaggio-albergo in loc. Mammarie, nel comune di Ugento (Le), proposto dai Sigg. Pallotta Serena e Parigi Giuseppe, tramite l'ing. Antonio Venneri - Via Vittorio Emanuele II, 19 Alliste - Le -;
- con nota prot. n. 5945 del 05.05.05, il Settore Ecologia invitava l'amministrazione comunale interessata a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, a comunicare se nel predetto termine sono pervenute osservazioni, nonché ad esprimere il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 10532 del 06.09.05 il comune di Lecce - Sportello Unico Attività Produttive - trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio del comune di Ugento dell'avviso pubblico nei tempi (dal 06.07 al 04.08.05) e con le modalità previsti dall'art. 16,

comma 3, L.R. n. 11/2001, specificando che non erano pervenute osservazioni in merito. Alla stessa nota si allegava, ai sensi del comma 5 del succitato art. 16, la relazione istruttoria, redatta dal Tecnico convenzionato con il predetto Ufficio Tecnico, dalla quale si evinceva che: "... il progetto, da una prima analisi risulta conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e sicurezza sul lavoro...";

- ✓ espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi dai quali è emerso che:

L'area è tipizzata come E2 "agricola produttiva speciale", il progetto viene chiesto in variante al PRG vigente ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/98.

L'area interessata ha una superficie di 10.62.56 ha

Ricade parte in ambito territoriale esteso "C" e parte in ambito "D"

Con vincolo paesaggistico ex legge 1497

**Dati di progetto:**

Si prevede di realizzare:

- 72 monolocali
- 32 bilocali
- un ristorante
- un parco di svago per i residenti

**per un totale di 268 posti letto.**

Superficie lotto: 10.62.56 ha

- Volume alloggi: 12.714,3 mc
- Volume ristorante: 8.133,7 mc
- Volume spogliatoi: 1.732,8 mc

**per un totale di 22.580,80 mc**

- Superficie alloggi: 3.912,1 mq
- Superficie ristorante: 1.790,1 mq
- Superficie spogliatoi: 433,2 mq

**per un totale di 6.135,4 mq**

mentre nella Tavola 12: "variante urbanistica" si dichiara una superficie di progetto di 5.883,50 mq (251,9 mq in meno) ed un volume di 21.503,00 mc (1.077,8 mc in meno).

Iff 0,21 mc/mq

max 5,00 m

Area da cedere 4.707 mq pari a 80 mq ogni 100 mq di superficie lorda realizzata calcolata su una superficie di 5.883,50 mq diversa da quella coperta indicata nelle tavole e pari a 6.135,4.

### **Manca nel computo l'area e il volume a stand per l'esposizione fieristica**

Il sito è al crocevia di due strade: Ugento - Torre San Giovanni, Marina di Ugento (SP 65) e Fellingine (frazione di Alliste) - Torre San Giovanni, Marina di Ugento (SP 290).

Sono previsti giochi d'acqua, ma manca un dettaglio progettuale degli stessi, soprattutto con riferimento alle altezze e all'impatto visivo.

Nella relazione di progetto (Tavola 2) si afferma che tutti gli alloggi avranno allaccio a cisterne di acqua potabile rifornite con pozzi regolarmente autorizzati, previo trattamento di desalinizzazione e potabilizzazione, in alternativa si provvederà al trasporto con autobotti. Si afferma, inoltre, che per economizzare la falda profonda si realizzeranno condotte da pozzi di superficie già esistenti.

Nella relazione di impatto ambientale, invece, si afferma in più parti che è previsto l'allaccio delle residenze alla rete AQP.

I giochi d'acqua previsti hanno sistemi di ricircolo, in ogni caso è previsto un consumo giornaliero di circa 66 mc per il reintegro.

Non c'è una stima esplicita dei consumi idrici, ma dagli elaborati relativi al dimensionamento dell'impianto di depurazione si desume una stima di 500 abitanti equivalenti per un consumo medio giornaliero di 110 mc di acqua. Questi aggiunti ai 66 mc di fabbisogno richiesti dai giochi d'acqua portano ad un fabbisogno giornaliero di circa 180 mc/giorni. Non si dice nulla sulla portata attualmente emungibile dai pozzi esistenti. Si afferma che è stata inoltrata domanda di cambio d'uso per le acque dei pozzi che hanno presumibilmente una finalità irrigua.

Si prevede di realizzare un depuratore per le acque di scarico con sistema di subirrigazione per lo smaltimento delle acque trattate. E' previsto il riutilizzo delle acque di scarico, opportunamente trattate, per uso irriguo del verde attrezzato.

Si dichiara che il campo di spandimento deve distare almeno 30 m da qualunque altra condotta potabile. A questo riguardo manca una planimetria

di dettaglio per verificare il rispetto delle distanze di sicurezza previste dalla normativa di settore previsto un sistema idrico antincendio indipendente.

Si prevede un uso massiccio del legno come materiale da costruzione.

Il comune ha richiesto che le aree a standards dovranno essere prive di attività a servizio della struttura e l'acquisizione della autorizzazione provinciale per gli accessi sulla viabilità esistente.

Nella relazione geologica (pag. 22) si consiglia ... data l'elevata vulnerabilità dell'acquifero profondo, di impermeabilizzare tutte le opere (parcheggi di autoveicoli, pozzi neri, ecc.) che possono rilasciare contaminanti...

✓ Dall'analisi della documentazione fornita sono emerse alcune contraddizioni in merito al l'approvvigionamento idrico e carenze sulla stima del fabbisogno. In particolare, nella relazione di progetto (Tavola 2) si afferma che tutti gli alloggi avranno allaccio a cisterne di acqua potabile rifornite con pozzi regolarmente autorizzati, previo trattamento di desalinizzazione e potabilizzazione, in alternativa si provvederà al trasporto con autobotti. Si afferma, inoltre, che per economizzare la falda profonda si realizzeranno condotte da pozzi di superficie già esistenti. Al contrario, nella relazione di impatto ambientale (Tavola 13) si afferma in più parti che è previsto l'allaccio delle residenze alla rete AQP. Non c'è una stima esplicita dei consumi idrici, ma dagli elaborati relativi al dimensionamento dell'impianto di depurazione si desume una stima di 500 abitanti equivalenti per un consumo medio giornaliero di 110 mc di acqua a cui vanno aggiunti i 66 mc di fabbisogno richiesti dai giochi d'acqua per un totale di 176 mc/giorno. Non si dice nulla sulla portata attualmente emungibile dai pozzi esistenti. A tal proposito si afferma che è stata inoltrata domanda di cambio d'Uso per le acque dei pozzi che hanno evidentemente una finalità irrigua.

- Ciò stante si ritiene di escludere le opere oggetto di valutazione da Ila: procedura di VIA a condizione che si preveda l'allaccio alla rete AQP dell'intera struttura (residenze, ristorante, stand fieristici, giochi d'acqua) riservando le portate di cui eventualmente

sarà autorizzato l'emungimento dai pozzi esistenti, interni all'area o, collegabili con apposite condotte alla sola integrazione. In nessun caso si potrà fare, affidamento ad approvvigionamento con autobotti, ritenendo questo sistema assolutamente inadeguato ad una struttura simile per dimensioni e tipo (giochi d'acqua).

In aggiunta alla condizione precedente il presente parere di esclusione è subordinato anche alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- siano prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti della fase di cantiere (rumore,, produzione di polveri, ecc) attraverso l'uso di mezzi dotati di idonei dispositivi di contenimento del rumore e l'imbibizione delle superfici sterrate;
- gli accessi alla viabilità territoriale siano autorizzati dalle autorità competenti (province);
- come richiesto dal Comune e diversamente da come prospettato negli elaborati di progetto, le aree a standards dovranno essere prive di attività a servizio della struttura. I 100 posti auto realizzati in prospicenza della SP 290 non potranno essere conteggiati nel fabbisogno della struttura;
- in recepimento delle considerazioni riportate nella relazione geologica (Tavola 9 - pag. 22) dove si consiglia ... data l'elevata vulnerabilità dell'acquifero profondo, di impermeabilizzare tutte le opere (parcheggi di autoveicoli, pozzi neri, ecc.) che possono rilasciare contaminanti si preveda l'impermeabilizzazione di tutte le aree a parcheggio e la realizzazione di un opportuno sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e del relativo trattamento finalizzato all'abbattimento del carico inquinante e al loro scarico nel rispetto delle norme di settore. Tutte le infrastrutture di adduzione e scarico delle acque devono essere realizzate a regola d'arte e quindi perfettamente impermeabili. Si rileva il contrasto tra la rilevata vulnerabilità dell'acquifero e la prevista predisposizione di una campo di spandimento per le acque trattate. A tal proposito si ritiene indispensabile predisporre un adeguato sistema di monitoraggio delle acque di falda in grado di stimare l'effetto del campo di spandimento sulla qualità delle acque sotterranee. Il campo di spandimento dovrà essere posizionato nel pieno rispetto delle distanze minime previste dalla nor-

mativa di settore da condotte di acqua potabile e dai confini dell'area;

- sia massimizzato il recupero delle acque ai fini irrigui;
- siano adottate misure per il risparmio idrico sia di carattere impiantistico (reti duali, raccolta e riutilizzo acque meteoriche ecc.) che di carattere tecnico (flussometri, meccanismi di controllo dell'erogazione elettrodomestici a basso consumo ecc.);
- sia attivata la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti prodotti;
- siano adottate misure per il risparmio energetico (energia solare termica e fotovoltaica) e si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l'inquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso);
- in fase di progettazione esecutiva siano rispettate le condizioni imposte come ipotesi di partenza nello studio di impatto acustico.
- Si rileva che gli stand espositivi non sono contemplati nel calcolo delle superfici e delle volumetrie. Si segnala questa circostanza alle autorità competenti perché siano effettuate le opportune verifiche per le corrette valutazioni del caso in merito all'effettiva entità della richiesta di variante urbanistica. A questo proposito si sottolinea che, qualora approvati, i locali ad uso espositivo non potranno essere convertiti in locali residenziali, con il conseguente incremento di carico urbanistico, se non previo opportuno aggiornamento della valutazione di impatto ambientale.

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### *DETERMINA*

- di ritenere il progetto per realizzazione di un complesso turistico di villaggio-albergo in loc. Mammalie, nel comune di Ugento (Le), proposto dai Sigg. Pallotta Serena e Parigi Giuseppe, tramite l'ing. Antonio Venneri - Via Vittorio Emanuele II, 19 - Alliste - Le -, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate',
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto, con specifico riferimento a quelle in materia urbanistica;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 gennaio 2006, n. 8

#### **Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ditta Giampetruzzi srl – Ampliamento coltivazione mineraria di cava. Località “Alessandrello” di Santeramo in Colle.**

L'anno 2006 addì 23 del mese di gennaio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

#### **IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 22.4.05 la ditta Giampetruzzi srl, con sede in Santeramo in C. alla Via Taranto n. 11, proponeva istanza per ottenere il parere di Valutazione d'Impatto Ambientale per l'ampliamento della coltivazione, alla ptcc. n. 41-42-43-44-45-46-53-54-87-88-89-123-132 del fg. 64, della cava di calcare in loc. “Alessandrello” nell'agro di Santeramo in C.;
- con nota prot. n. 6182 del 13.5.05 si invitava:
  1. la ditta istante a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
  2. il Presidente della Provincia di Bari ed il Sindaco di Santeramo ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota del 26.7.04 la stessa ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito;
- in data 29.09.05 il Comitato Regionale di V.I.A. dopo aver esaminato tutta la documentazione così si esprimeva: “... omissis... La ditta Giampetruzzi srl di Santeramo in Colle è autorizzata (Decreto Dirigenziale Settore Industria Estrattiva n. 52 del 27/09/99) alla coltivazione di una cava di tufina in via Alessandrello nel suddetto Comune. L'area di cava è riportata nel NCT al Foglio 64, particelle n. 49,39,40.  
In data 10.01.01, la ditta ha chiesto autorizzazione alla coltivazione delle particelle n.

50-51-128 e 52 dove sono installati impianti per la lavorazione di rifiuti inerti.

Successivamente ha chiesto l'autorizzazione alla coltivazione delle particelle 41-42-43-44-45-46-53-54-87-88-89-123-132 sempre del fg. 64. Il progetto di coltivazione in esame riguarda esclusivamente queste ultime particelle.

L'aera di cava non rientra tra i bacini estrattivi del P.R.A.E.; è inserita in un ambito "B" del PUTT/p della Regione Puglia dove "non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quello in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici, più anni di recupero ambientale". In ogni caso, qualora sussistano le condizioni per l'ampliamento, sarà necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica; pertanto il relativo progetto deve essere redatto conformemente a quanto richiesto dall'Allegato 3 alle NTA del PUTT/p.

Il progetto in esame prevede la coltivazione della cava con "scavo a fette verticali discendenti" fino alla profondità di circa 20 m. dal p.c. Realizzando una estensione superficiale di circa 34.000 mq, è prevista l'estrazione di 680.000 mc di tutina da realizzare in 10 anni. Le pareti definitive della cava saranno modellate a gradoni di 10 m di altezza e pedata di circa 5 m.

A fine coltivazione è previsto il riempimento totale della cava con materiali derivanti dall'eventuale sfido di cava (assai improbabile perché nella produzione di tutina lo scarto è assai limitato) oppure con rifiuti inerti.

A colmamento avvenuto, si provvederà allo spandimento di terreno vegetale per la messa a dimora di essenze arboree.

Già in altre occasioni, questo Comitato si è espresso negativamente sulla proposta di utilizzare rifiuti, di qualsiasi natura, per il ritombamento, anche parziale, di cave per cui si richiede l'autorizzazione alla coltivazione. Quanto sopra per due motivi:

1. L'Ufficio Minerario, cui spetta l'esame e l'approvazione del progetto esecutivo per la sistemazione e/o recupero e/o ripristino di una cava, non può approvare il progetto riguardante un impianto di smaltimento di rifiuti la cui approvazione è di competenza di altri enti, anche quando si facesse ricorso alle procedure

di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

2. La Valutazione d'Impatto Ambientale dovrebbe essere effettuata contestualmente per due differenti categorie d'intervento (attività estrattiva e operazioni di smaltimento di rifiuti) o nel caso di ricorso alle procedure semplificate, estrapolando dalla procedura il progetto di recupero della cava, elemento fondamentale per la valutazione dell'impatto di una cava.

In virtù di quanto sopra, non potendosi esprimere positivamente in merito alla valutazione d'impatto ambientale del progetto così come proposto dalla ditta Giampetruzzi s.r.l., si invita quest'ultima a:

- 1) Riproporre un progetto di coltivazione redatto conformemente a quanto stabilito dall'allegato 3 alle N.T.A. del PUTT/p;
- 2) Prevedere una differente forma di recupero ambientale della cava in questione, preferibilmente di tipo naturalistico, che ridia qualità all'area che, come risulta dalla cartografia, è adiacente al SIC e ZPS IT9120007;
- 3) Il piano di coltivazione ed il progetto esecutivo del recupero ambientale devono essere impostati per fasi temporali in modo da fornire indicazioni sui tempi necessari per la realizzazione degli interventi di recupero, da effettuare contestualmente con le operazioni di coltivazione, e sui relativi costi;
- 4) Il nuovo studio di valutazione d'impatto ambientale dovrà contenere gli elementi utili per eseguire la valutazione d'incidenza ...omissis...

- con nota prot. n. 11522 del 3.10.05 si invitava la ditta proponente ad integrare la documentazione in atti così come deciso e richiesto dal Comitato Regionale di V.I.A.;

- con nota del 22.11.05 la stessa ditta proponente riscontrava la suesposta nota e trasmetteva in allegato le integrazioni;

- agli atti di questo Ufficio non risultava pervenuta, nei tempi previsti dalla normativa, alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 22.12.2005, ha valutava tutta la documentazione in atti e riteneva esprimersi come segue: "... omissis... L'istruttoria si era conclusa invitando la ditta in oggetto a:

- 1) riproporre un progetto di coltivazione redatto conformemente a quanto stabilito dall'allegato 3 alle N.T.A. del PUTT/p, ricadendo l'area di cava in un ambito "B";
- 2) prevedere una differente forma di recupero ambientale della cava in questione, preferibilmente di tipo naturalistico, che ridesse qualità all'area di cava risultando quest'ultima adiacente al SIC e ZPS IT9120007;
- 3) impostare per fasi temporali il piano di coltivazione ed il progetto esecutivo del recupero ambientale in modo da fornire indicazioni sui tempi necessari per la realizzazione degli interventi di recupero, da effettuare contestualmente con le operazioni di coltivazione, e sui relativi costi;
- 4) fornire nel S.I.A. gli elementi utili per eseguire la valutazione d'incidenza.

In data 22.11.05 la ditta proponente ha prodotto le richieste integrazioni. Si ritiene, pertanto, di esprimere parere favorevole in merito alla valutazione d'impatto ambientale del progetto di ampliamento della cava di tufina in Santeramo in Colle proposto dalla ditta Giampetruzzi S.r.l. ... Omissis ...";

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### *DETERMINA*

- di esprimere, al sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere favorevole di VIA all'ampliamento della coltivazione sulla ptcc. n. 41-42-43-44-45-46-53-54-87-88-89-123-132 del fg. 64, della cava di calcare in loc. "Alessandrello" dell'agro di Santeramo in C. e di proprietà della ditta Giampetruzzi srl, sedente in Santeramo in C. alla Via Taranto n. 11. Il suesposto parere è espresso in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 22.12.2005 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato all'Ufficio Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Santeramo in Colle;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 e. 3 L.R. 11/2001;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 gennaio 2006, n. 9

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ditta CMA srl – Coltivazione cava. Località "Colombo" in agro di Statte.**

L'anno 2006 addì 23 del mese di gennaio in Modugno, presso il Settore Ecologia,



**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 28.9.04 la ditta CMA srl, sedente in Taranto alla Via Berardi n. 15, proponeva istanza per l'attivazione della Procedura di V.I.A. alla prosecuzione nelle ptcc. 1-3p-7-9 del fg. 141 della coltivazione della cava sita in località "Colombo" del Comune di Statte N.C.T.;
- con nota prot. n. 10570 del 19.10.04 si provvedeva ad invitare:
  - la ditta istante ad effettuare le pubblicazioni di rito;
  - il Presidente della Provincia di Taranto ed il Sindaco di Statte ad esprimere propri. pareri in merito all'intervento;
- con nota del 2.12.04 la ditta proponente trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota prot. n. 86984 del 23.12.2004 il responsabile del Servizio Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto comunicava che il Comitato Tecnico Provinciale nella seduta del 22.12.2004 aveva espresso il seguente parere: "...omissis... di non dover esprimere alcun parere ai sensi della L.R. 11/01 atteso che l'attività mineraria è esistente";
- con nota prot. n. 115 del 3 gennaio 2005 il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Statte, acquisito il parere del Responsabile dell'Ufficio Ecologia, esprimeva parere favorevole all'intervento proposto dalla ditta CMA;
- agli atti di questo Ufficio, nei tempi previsti dalla normativa, non risultava pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 22.12.2005, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue: "...omissis... L'attività mineraria di cui si chiede la prosecuzione è esistente dal 1974 a nome di L.A.MA.BA. S.p.A.. Nel 1981 subentrò nella pro-

prietà l'attuale CMA srl che chiese la prosecuzione in virtù dell'art. 35 della L.R. 37/85. Il giacimento residuo è valutato in circa 4.000.000 mc.

**PROGETTO**

L'area trovasi in loc. "Colombo" nel Comune di Statte, nel NCT al fg. 141 ptcc 1-7-9-3/p, ad una quota sul l'vello del mare di circa 63 m.

**AUTORIZZAZIONI E PARERI**

L'intera area di cava rientra in un bacino estrattivo di completamento, previsto nel P.R.A.E. adottato dalla G.R.

La Ditta ha formalizzato le pubblicazioni sui quotidiani come per legge.

La Provincia di Taranto ha espresso il proprio parere nell'ambito della procedura di VIA sostenendo di non dover esprimere alcun parere in quanto l'attività esiste da oltre 20 anni ed è autorizzata.

E' presente agli atti il parere favorevole del Comune di Statte.

**ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

Lo Studio di Impatto Ambientale è stato redatto in conformità della L.R. n. 11 del 12.04.2001, allo scopo di valutare i possibili effetti sull'ambiente connessi alla prosecuzione dell'attività. L'area è interessata attualmente:

- A nord da una discarica di rifiuti ex art. DPR 915/82 in corso di Bonifica e sistemazione ambientale.
- A Est dalla Gravina di Mazzaracchio;
- A sud da altra attività estrattiva;
- All'interno dell'area di cava da una discarica autorizzata di rifiuti inerti (ex 2A) già realizzata.

In base alle norme del PUTT/P:

- l'area è ricadente in ambito territoriale esteso di tipo "D"
- è presente il vincolo "Galasso";

Non risultano altri vincoli e l'area inoltre non rientra nelle perimetrazioni del SIC e ZPS.

Non risulta agli atti il parere di competenza della Soprintendenza in merito alla Deroga al Vincolo Galasso.

**PARERE**

L'area è intensamente sfruttata per l'estrazione di calcare e rientra in Bacino di Completamento.

Rientra sicuramente in una più vasta area con presenza di attività più svariate (altre cave di estrazione, discariche di inerti, stabilimento siderurgico, attività agricole intensive, discariche).

Per quanto alla presenza del vincolo Galasso, va acquisita l'autorizzazione di legge non presente agli atti.

L'area si trova in adiacenza alla Gravina di Mazzaracchio.

Pertanto si esprime parere favorevole alla prosecuzione della cava con la prescrizione che venga redatto entro 3 mesi, apposito Piano di Recupero e di rinaturalizzazione delle aree confinanti con la Gravina di Mazzaracchio, sia quelle esaurite che quelle ancora da coltivare o in corso di coltivazione, compresa la tempistica dell'attuazione non a lungo termine. ...omissis ..."

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

**DETERMINA**

- di esprimere al sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto osservato dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 22.12.2005 e per tutte le considerazioni e motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono

integralmente riportate e trascritte, "parere favorevole" alla prosecuzione della coltivazione della cava con la prescrizione che: "venga redatto entro 3 mesi apposito Piano di Recupero e di rinaturalizzazione delle aree confinanti con la Gravina di Mazzaracchio, sia quelle esaurite che quelle ancora da coltivare o in corso di coltivazione, compresa la tempistica dell'attuazione non a lungo termine". Detta cava è sita in località "Colombo" del Comune di Statte e contraddistinta nel N.C.T. alle ptcc. 1-3p-7-9 del fg. di mappa n. 141 ed è di proprietà della ditta CMA srl, sedente in Taranto alla Via Berardi n. 15.

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato all'Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto ed al Comune di Statte;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 gennaio 2006, n. 10

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – realizzazione centrale elettrica alimentata a biomassa nel comune di Fragagnano (Ta) – Proponente: SETRIF s.r.l.**

L'anno 2006 addì 23 del mese di gennaio in Modugno presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9842 del 22.08.05 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di una centrale termoelettrica da 10 MW alimentata da biomasse, alla contrada Palombella, in agro di Fragagnano (Ta), proposta dalla SETRIF S.r.l. - C.so Garibaldi, 86 - Ostuni (Br);
- con nota prot. n. 11828 dell'08.10.2005, il Settore Ecologia comunicava alla società istante di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato e nel contempo invitava il Comune di Fragagnano a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. N. 11/2001, nonché ad esprimere il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 13660 del 28.10.2005 giungevano delle osservazioni da parte del Comitato per la Salvaguardia dell'Ambiente di Fragagnano;
- con nota acquisita al prot. n. 14132 del 05.11.2005 pervenivano le osservazioni da parte dell'associazione Terra Libera di Fragagnano e, con nota acquisita al prot. n. 14133 del 05.11.2005, giungevano ulteriori osservazioni da parte del Comitato per la Salvaguardia dell'Ambiente di Fragagnano;
- con nota acquisita al prot. n. 14665 del 14.12.2005 venivano trasmesse le osservazioni di Legambiente - Sez. di Taranto -;
- con nota acquisita al prot. n. 15065 del 22.12.2005 venivano trasmessi il certificato di pubblicazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio del comune di Fragagnano dell'avviso pubblico, nei tempi (dal 04.11 al 04.12.2005) e con le modalità previsti dall'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, e copia delle osservazioni pervenute da parte di Legambiente, del Comitato per la Salvaguardia dell'Ambiente di Fragagnano e del

Geom. Specchiarelli Luigi. Con la stessa nota il Dirigente l'Ufficio Tecnico - IV Settore Urbanistica e Territorio -, nel fare riferimento alle osservazioni pervenute e senza comunque fornire controdeduzioni alcuna, comunicava il parere favorevole alla realizzazione dell'Intervento in argomento, "... risendandosi di esprimere parere dal punto di vista edilizio ed urbanistico nella fase successiva di richiesta di Permesso di Costruire da parte della ditta Setrif S.r.l...";

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi sono emerse diverse criticità riconducibili principalmente ai seguenti aspetti:
  - manca totalmente una stima della biomassa disponibile nell'area di insediamento della centrale a fronte di un fabbisogno ragguardevole stimato in 300-350 t/g;
  - è stimato l'incremento di traffico conseguente alle necessità di conferimento delle biomasse (10 tir/g), ma non viene fatto alcun approfondimento circa i percorsi che i mezzi seguiranno (provenienza, distanze percorse, strade interessate, ecc.) sia per valutare l'impatto ambientale dei conferimenti sia per verificarne la convenienza economica (è certamente opportuno una analisi costi-benefici);
  - all'incremento di traffico per il conferimento del combustibile va aggiunto quello per la rimozione delle ceneri (31-46 t/g) e va anche considerato che i mezzi non necessariamente saranno da 25-30 t/ciascuno, potrebbero ragionevolmente essere di minori dimensioni con un minore impatto specifico, ma con un considerevole incremento del numero di passaggi; nella documentazione di progetto si precisa che saranno scartati materiali non idonei e contaminati (per esempio da vernici) ma non si indicano i sistemi di sicurezza che saranno predisposti per evitare che questo accada;
  - l'area non presenta particolari vincoli ambientali, ma questo non può da solo giustificare l'assenza di indagini su altri siti potenzialmente impattanti già esistenti o in corso di realizzazione nella stessa zona (per esempio cave e discariche in esercizio, e/o dimesse, ecc.) al fine di valutare la reale capacità di carico del territorio;
  - sono presenti contraddizioni sull'approvvigionamento idrico che in alcuni passaggi della

documentazione si afferma avvenire attraverso pozzi da trivellare, che serviranno anche per il monitoraggio falda (pag. 17 della relazione di verifica di assoggettabilità a VIA), mentre altrove si riconduce al collegamento alla rete idrica locale (pagg. 31 e 42 della stessa relazione) senza fornire ulteriori informazioni a riguardo (possibilità, modalità, costi, ecc.);

✓ Dall'esame degli atti presentati si ritiene, inoltre, di poter condividere alcuni dei rilievi mossi nelle osservazioni pervenute da parte di diversi soggetti, in merito ai seguenti aspetti:

- calo di rendimento in conseguenza dell'uso di diversi combustibili e riduzione di efficacia del sistema di abbattimento delle emissioni;
  - l'impianto è progettato nel rispetto di quanto previsto al punto 1 dell'All. 2 Suballegato 1 del DM 5.2.1998 che riguarda il combustibile derivato da rifiuti (CDR) che però non si prevede di utilizzare nell'impianto in oggetto (almeno non esplicitamente);
  - sottodimensionamento del silos;
  - assenza di rete idrica e di valutazioni su possibilità e costi del collegamento;
  - assenza di rete fognante e di valutazioni su possibilità e costi del collegamento;
  - significativa persistenza dei venti provenienti dal quadrante meridionale che porterà le emissioni sull'abitato (a questo proposito va rilevato che mancano, alcune figure, citate a pag. 13 della relazione di verifica ambientale, che indicherebbero le direzioni dei venti prevalenti, ma non allegate);
  - mancano interventi per il recupero del calore prodotto dal processo di combustione (la principale forma di energia che si produce bruciando biomasse è quella termica e non quella elettrica, con un rapporto di circa 4 a 1, e appare pertanto uno spreco non utilizzare, almeno in parte, il calore prodotto dal processo);
  - sottostima del quantitativo di acqua necessario al processo.
- Tutto ciò premesso si ritiene opportuno sottoporre il progetto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale affinché siano risolte le criticità evidenziate e forniti gli approfondimenti necessari.

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state -manate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### *DETERMINA*

- di ritenere il progetto concernente la realizzazione di una centrale termoelettrica da 10 MW alimentata da biomasse, alla contrada Palombella, in agro di Fragagnano (Ta), proposta dalla SETRIF S.r.l. - C.so Garibaldi, 86 - Ostuni (Br), assoggettato all'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati, a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 gennaio 2006, n. 31

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Ricollocazione di n. 5 aerogeneratori del Parco Eolico Faeto – Comune di Faeto (Fg) – Proponente: Edison Energie Speciali s.p.a.**

L'anno 2006 addì 25 del mese di gennaio in Modugno presso il Settore Ecologia,

#### IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7402 del 14.06.2005 la Edison Energie Speciali S.p.A. - Via Foro Bonaparte, 31 - Milano - trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per l'intervento di ricollocazione di n. 5 aerogeneratori del Parco Eolico Faeto, impianto, quest'ultimo, già escluso dalla procedura di V.I.A. con Determina Dirigenziale n. 253 del 06.12.02;
- con nota prot. n. 7821 del 21.06.2005 il Settore Ecologia invitava il Sindaco del Comune di Faeto a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, nonché ad esprimere il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 10533 del 06.09.2005 veniva trasmessa l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 28.06 al 27.07.07) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, specificando che non erano pervenute osservazioni. Con successiva nota acquisita la prot. n. 13390 del 22.11.05 veniva trasmessa copia della Deliberazione n. 82 del 06.10.05 della Giunta Comunale di Faeto dalla quale si evinceva il parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in argomento;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si è rilevato quanto segue:

L'impianto prevede la ricollocazione di 5 aerogeneratori già autorizzati in passato. Il proponente ha attivato una nuova procedura e ha presentato studi che sostengono la nuova localizzazione.

L'area in cui si intende impiantare le 5 pale era già stata analizzata come potenziale bacino di espansione in occasione dello studio dell'aprile 2002, sulla base del quale l'Assessorato all'Ambiente si è pronunciato con parere di esclusione dalla VIA n. 253 del 6.12.2002. Le analisi sono sufficientemente approfondite (sono presenti per esempio apprezzabili valutazioni sull'impatto paesaggistico legato alle interferenze delle visuali). Le cinque pale completano un progetto già in parte realizzato.

L'impianto proposto gode di una posizione favorevole per la prossimità di cavidotti esistenti e di diverse cabine di consegna, l'area ospita infatti numerose altre pale. Non ci sono particolari vincoli ambientali: sull'area insiste un vincolo per usi civici da PUTT.

L'area è gravata da vincolo idrogeologico ed è inoltre individuata come soggetta a rischio di frana elevato (livello 2).

Alcune pale sono a meno di 500 m dal confine comunale. In questo caso andrà concordata l'installazione con le amministrazioni limitrofe.

- Tutto ciò premesso e fatta salva la necessità di acquisire il parere dell'Autorità di Bacino per la presenza di un rischio di frana elevato (livello 2), valutate la circostanza che si tratta di un ricollocaimento di aerogeneratori e relative potenze già autorizzate, l'assenza di particolari vincoli ambientali, l'infrastrutturazione specifica dell'area, si ritiene di escludere il progetto dalla procedura di VIA subordinando l'esclusione al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - ✓ sia rispettata la distanza minima indicata nelle Linee Guida dalle pale di altri impianti già esistenti;

- ✓ il proponente si impegna ad intervenire mettendo in campo ogni intervento necessario, compresa la rimozione delle pale installate, qualora si presentassero problemi di inefficienza aerodinamica documentate da parte di altri operatori dell'area. Si precisa che l'evenienza di turbolenze aerodinamiche con le potenziali conseguenze di perdita di efficienza di uno o più aerogeneratori installati, o in corso di installazione, non potrà essere in alcun modo addebitata a questo Ufficio;
  - ✓ sia assicurato che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi delle fondazioni venga trasportato in siti idonei ed autorizzati allo stoccaggio di rifiuti inerti; siano realizzati interventi di rinaturazione al termine della fase di cantiere;
  - ✓ sia prevista la colorazione in nero di una delle tre pale dell'aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
  - ✓ sia garantita la dismissione dell'aerogeneratore e delle altre strutture fuori terra dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita e il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione con un importo non inferiore al limite indicato nelle LG);
  - ✓ sia assicurato l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
  - ✓ siano recepiti nella convenzione gli impegni previsti dall'allegato 5 delle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" ed in particolare:
    - ✓ concordare l'installazione degli aerogeneratori che distano meno di 500 m dal confine comunale con le amministrazioni limitrofe;
    - fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento;
    - fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore (con il termine aerogeneratore si intende il completo: palo+navicella+pale) finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi;
    - fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;
    - ✓ impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni, (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta).
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

*DETERMINA*

- di ritenere il progetto di ricollocazione di n. 5 aerogeneratori del Parco Eolico Faeto, nel Comune di Faeto (Fg), proposto Energie Speciali S.p.A. - Via Foro Bonaparte, 31 - Milano, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 gennaio 2006, n. 32

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un parco e nel comune di Volturara Appula (Fg) – Proponente: Renergy s.r.l.**

L'anno 2006 addì 26 del mese di gennaio in Modugno presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istrut-

toria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 6662 del 25.05.2005 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico in loc. Bonavalle, nel Comune di Volturara Appula (Fg), da parte della Renergy S.r.l. Via Bronzetii, 19 - Milano -;
- con nota prot. n. 7159 del 09.06.2005 il Settore Ecologia invitava il Comune di Volturara Appula a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, nonché ad esprimere il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 12460 del 27.10.2005 veniva trasmessa l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 25.05.05 e per 30 gg.) e modi previsti dalla L.R. di cui! sopra, specificando che non erano pervenute osservazioni. Con la stessa nota perveniva il parere del Responsabile dell' U.T.C. del comune di Volturara Appula, il quale attestava: ... che le opere relative al progetto ... possono trovare allocazione nell'ambito dell'agro ai Volturara Appula compatibilmente con i pareri favorevoli espressi dagli Enti interessati e comunque, coinvolti in conferenza di servizio...";
- con successiva nota acquisita al prot. n. 13617 del 28.11.2005 la società proponente trasmetteva integrazioni documentali e la nota del Sindaco del comune di Volturara Appula il quale esprimeva e confermava: "... parere favorevole così come deciso dal consiglio comunale...";
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si è rilevato quanto segue:

Il progetto consta della realizzazione di un parco eolico con le seguenti caratteristiche:

Località: Comune di Volturara Appula (Fg);

N. aerogeneratori: 13 potenza nominale di 2.0 MW di altezza pari a 80 m. e con un diametro del rotore pari a 71 m.;

Potenza complessiva: massima di 26 MW.

Tutto l'impianto, circondato da boschi, ricade nell'IBA IT 126 Monti della Daunia.

Si rileva a tal proposito che l'area in questione è collocata tra due Siti di Importanza Comunitaria, a circa 3,5 km dal pSIC - Monte Comacchia - Bosco Faeto (IT9110003) e a circa 5 km dal pSIC IT9110035 Monte Sambuco; l'IBA 126 unisce i due pSIC, configurandosi come corridoio ecologico di collegamento tra i due siti. Nell'IBA IT 126 "Monti della Daunia" sono presenti specie indicate nell'All. 2 delle Linee Guida, del Lupo e del Gatto Selvatico, specie indicate nella lista rossa dei vertebrati.

Alla luce anche di probabili siti di rifugio, costituiti dalle aree boschive limitrofe all'intervento, si rilevano impatti potenziali a carico delle specie su indicate. Inoltre l'IBA ITI26 è indicata come arca importante per la nidificazione di rapaci diurni e in particolare è stata individuata area IBA secondo il criterio C6 (ovvero è una delle 5 aree più importanti nella Regione per specie in All. 1 della Direttiva 79/409/CEE); si rilevano pertanto potenziali impatti, causati dal progetto, su alcune specie presenti nell'IBA e indicate in All. A2 delle linee guida, in particolare:

- Falconiformi (Lanario e pellegrino)
- Accipitriformes (Falco pecchiaiolo; Nibbio reale; Sparviere e Poiana)
- almeno 7 aerogeneratori sono collocati a meno di 50 m da Crinali vincolati da PUTT Pp10, in contrasto con le indicazioni delle Linee Guida;
- almeno 10 aerogeneratori non rispettano la distanza minima reciproca (313 del rotore), come previsto dalla Linee Guida;
- 3 aerogeneratori ricadono in area a Rischio Idrogeologico Pp03;
- almeno 2 aerogeneratori non rispettano la distanza di 300 m prevista dalle Linee Guida dalla SP 135;

- da verifiche effettuate dall'ufficio si rileva inoltre che alcuni aerogeneratori potrebbero essere collocati in aree con pendenza superiore al 15%, in contrasto con quanto previsto dalle Linee Guida.

Si rilevano infine potenziali impatti cumulativi su paesaggio, flora, fauna ed ecosistemi dovuti alla presenza di altri impianti già installati o in corso di istruttoria, che non sono stati affrontati dal proponente attraverso specifiche analisi.

- ✓ Sulla base delle note per la valutazione sopra riportate, atteso che:
  - l'impianto è collocato totalmente nell'IBA ITI26 "Monti della Daunia" e risulta circondato da aree boschive con conseguenti potenziali impatti sull'avifauna presente presenti nell'IBA e indicate in All. A2 delle linee guida e potenziali impatti a carico del funzionamento ecologico delle aree boschive limitrofe all'area di progetto e alle specie di fauna legate a tali aree;
  - almeno 7 aerogeneratori sono collocati a meno di 50 m da Crinali vincolati da PUTT Pp10, in contrasto con le indicazioni delle Linee Guida;
  - almeno 10 aerogeneratori non rispettano la distanza minima reciproca (3D del rotore), come previsto dalla Linee Guida, con possibilità di mutue interferenze che potrebbero pregiudicare l'efficienza dell'impianto;
  - 3 aerogeneratori ricadono in area a Rischio Idrogeologico Pp03;
  - almeno 2 aerogeneratori non rispettano la distanza di 300 m prevista dalle Linee Guida dalla SP 135;
  - alcuni aerogeneratori potrebbero essere collocati in aree con, pendenza superiore, al 15%, in contrasto con quanto, previsto dalle Linee Guida, con potenziali impatti negativi sull'avifauna;
  - sull'area insistono altri impianti eolici già esistenti o in corso di istruttoria (approvati dal Comune), si rilevano potenziali impatti cumulativi su paesaggio, flora, fauna ed ecosistemi non affrontati nello studio proposto,

**emerge l'esigenza di valutare in maniera organica e completa ogni interferenza che l'inter-**



**vento può esercitare su ciascuna componente ambientale anche in considerazione delle pressioni ambientali indotte dall'effetto cumulativo dovuto alla presenza di più impianti nella medesima area.**

Per tali considerazioni si ritiene di assoggettare il progetto di che trattasi, alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, che permette di affrontare in maniera più puntuale e approfondita ogni componente di impatto e consente una maggiore informazione al pubblico, attraverso le pubblicazioni per legge previste, su ogni iniziativa assunta anche ai fini di un contraddittorio con soggetti pubblici e privati a garanzia di ogni misura di controllo e/o mitigazione.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### *DETERMINA*

- di ritenere il progetto per realizzazione di un parco eolico in loc. Bonavalle, nel Comune di Volturara Appula (Fg), proposto dalla Renergy S.r.l. - Via Bronzetti, 19 - Milano -, assoggettato alle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP; il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare. il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 27 gennaio 2006, n. 43

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ditta Mauro Giovanni. Ampliamento cava di tufo. Località “Mater Gratiae” di Gallipoli.**

L'anno 2006 addì 27 del mese di gennaio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

#### **IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 19.06.03 la ditta MAURO Giovanni, sedente in Gallipoli alla Via Firenze n. 35, proponeva istanza di attivazione della Procedura di V.I.A. per l'ampliamento, alle ptcc. nn. 8-10 e 11 del fg 12, della cava di tufo calcareo sita in località “Mater Gratiae” di Gallipoli;
- con nota prot. n. 39183 del 21.7.03 il Responsabile del Settore Territorio ed Ambiente della Provincia di Lecce invitava la ditta istante ad integrare, la documentazione già depositata, con copia del progetto tecnico di riferimento;
- con nota prot. n. 8238 del 29.9.03 si invitava:
  - la ditta istante a depositare copia del SIA su

- supporto magnetico e ad effettuare le pubblicazioni di rito;
- il Presidente della Provincia di Lecce ed il Sindaco di Gallipoli ad esprimere proprio parere in merito all'intervento;
- con nota del 3.10.03 la ditta proponente comunicava che aveva già provveduto ad effettuare le pubblicazioni di rito, senza trasmetterne copia;
- con nota prot. n. 54015 del 22.10.03 il Responsabile del Settore Territorio ed Ambiente della Provincia di Lecce, tra l'altro, comunicava che la ditta in argomento non aveva ancora proceduto alla trasmissione del richiesto progetto tecnico;
- con nota prot. n. 9798 del 13.11.2003 si sollecitava la stessa ditta a depositare presso l'amministrazione Provinciale di Lecce quanto dalla stessa richiesto;
- con nota del 18.11.03 la ditta MFG Service, Società di consulenza tecnica della ditta Mauro, informava, per conoscenza, dell'avvenuto invio del progetto tecnico definitivo e di altra documentazione integrativa;
- con nota prot. 38424 del 12.12.03 il Responsabile della "U.O. n. 10" del Comune di Lecce comunicava che la cava in argomento ricadeva in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e vincolo paesaggistico;
- con nota prot. n. 1073 del 3.02.2004 si sollecitava nuovamente la ditta proponente a trasmettere quanto precedentemente richiesto;
- con nota del 27.2.04 la ditta MFG Service trasmetteva, per conto della ditta Mauro Giovanni, copia delle pubblicazioni di rito e del SIA su supporto magnetico;
- con nota prot. n. 15689 del 16 marzo 04 il Responsabile - del Settore Territorio ed Ambiente della Provincia di Lecce trasmetteva copia della determinazione dirigenziale n. 1053 del 9.3.2004 con cui era stato determinato, a riguardo dell'intervento in argomento, di non poter esprimere alcun parere di Compatibilità Ambientale;

- in data 07.06.04 il Comitato Regionale di V.I.A., dopo aver esaminato la documentazione in atti, aveva ritenuto necessario acquisire il progetto definitivo;
- con nota prot. n. 6363 del 21.06.04 si invitava la ditta proponente ad integrare la documentazione così come deciso - e richiesto dal - Comitato regionale di V.I.A.;
- con nota del 13.10.2004 la ditta MFG Service trasmetteva, per conto della ditta proponente, le richieste integrazioni;
- con nota del 14.01.2005 la stessa ditta MFG Service trasmetteva altra ulteriore documentazione integrativa;
- agli atti di questo Ufficio, nei tempi previsti dalla normativa, non risultavano pervenute osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 22.12.2005, valutata tutta la documentazione in atti, ha ritenuto esprimersi come segue:  
" ... omissis..."

### **PREMESSA**

L'area in progetto ricade in località "Mater Gratiae" sulla strada che da Gallipoli collega Alezio e Parabita." L'area è fortemente interessata da attività quasi esclusivamente estrattiva non più in esercizio ed i luoghi si presentano estremamente degradati dalle attività ivi svolte e costituiscono nel complesso un grosso comprensorio estrattivo di antichissima tradizione.

### **PROGETTO**

La cava sarà del tipo a cielo aperto con un metodo di coltivazione "a fossa".

La proposta d'apertura della cava è finalizzata all'estrazione di un particolare tipo di pietra calcarea destinato alla realizzazione di murature portanti, rivestimenti, "tufino", etc.. Si tratta di prodotti che costituiscono materiali necessari ed insostituibili per numerosissimi cicli produttivi relativi all'edilizia, alle costruzioni in genere, stradali, marittime, etc.

La superficie d'ampliamento d'interesse della ditta MAURO Giovanni è censita nel catasto terreni

del comune di Gallipoli alle particelle n.ri 8, 10 e 11 del foglio di mappa n° 12 come indicato nella planimetria allegata.

Nel dettaglio di detta area l'assetto è suborizzontale e la quota media sul livello del mare è di circa +50 mt..

Complessivamente l'area ha forma quadrilatera irregolare. La superficie totale catastale dell'area d'ampliamento oggetto di istanza è pari a 4.330 mq.

Lo spessore medio del materiale utile ai fini dell'estrazione, in località Mater Gratiae è di norma pari a circa 12 mt.

Pertanto si avrà un volume mediato su tutta la superficie di utilizzo dell'ampliamento pari a mc. 52.000.

#### **AUTORIZZAZIONI E PARERI**

La Provincia di Lecce, con Parere espresso ai sensi dell'art. 11 comma 4) della L.R. 11/2001 (Determina Dirigenziale n. 61 del 2.03.2004 ritiene "di non potersi esprimere compiutamente per incompletezza di documentazione prodotta dal richiedente e delle lacune informative che non forniscono sufficienti elementi di valutazione"..

Per quanto riguarda il Comune di Gallipoli, risulta agli atti una Raccomandata del 12.12.2003 prot. 38424 con la quale il Comune avvisa di aver pubblicato la richiesta all'Albo Pretorio e che vi sono presenti sull'area i vincoli: paesaggistico e idrogeologico.

#### **ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

A tutt'oggi il P.R.A.E. adottato non è ancora stato approvato, pertanto la richiesta di apertura della cava è pertinente anche se l'area non dovesse rientrare tra quelle perimetrare. Tale informazione manca però negli elaborati presentati.

Lo studio eseguito è sufficiente a dare l'idea dello stato dei luoghi e dell'ambiente in cui l'attività si va ad inserire.

Non affronta però la problematica inerente la presenza del vincolo "OASI DI PROTEZIONE" e quindi l'eventuale impatto dell'attività estrattiva nei confronti di tale vincolo e non da una esatta programmazione delle attività di risistemazione finale.

#### **PARERE**

Pertanto visto il particolare stato dei luoghi con

presenza di attività estrattive, si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- che la Ditta effettui il prescritto Studio di Compatibilità Paesaggistica ai sensi delle N.T.A. del PUTT/P;
- che predisponga nel termine di 6 mesi un adeguato Piano di Ripristino ambientale esteso anche a tutte le altre aree di proprietà, non più in coltivazione, al fine di restituire l'area compatibile con i vincoli ivi presenti. ...omissis...";

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica. da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### *DETERMINA*

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, per l'ampliamento della cava di tufo calcare, in conformità a quanto osservato dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 22.12.2005 e per tutte le considerazioni e motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- che la Ditta effettui il prescritto Studio di Compatibilità Paesaggistica ai sensi delle N.T.A. del PUTT/P;
- che predisponga nel termine di 6 mesi un adeguato Piano di Ripristino ambientale esteso anche a tutte le altre aree di proprietà, non più in coltivazione, al fine di restituire l'area compatibile con i vincoli ivi presenti;

Detto ampliamento di cava interessa le ptcc. nn. 8-10 e 11 del fg 12 del Comune di Gallipoli sita in località "Mater Gratiae" e di proprietà della ditta MAURO Giovanni sedente in Gallipoli alla Via Firenze n. 35;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato all'Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Lecce ed al Comune di Gallipoli;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 27 gennaio 2006, n. 44

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ditta Ricciarelli srl – Coltivazione cava di calcare. Località "Carrara Cupa" di Gravina in Puglia.**

L'anno 2006 addì 27 del mese di gennaio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 17.3.03 la ditta Ricciardelli srl, con sede in Gravina in Puglia alla Via Libertà n. 9, proponeva istanza per ottenere il parere di Valutazione d'Impatto Ambientale all'ampliamento della coltivazione, sulla ptc. n. 239 del fg. 81, della cava di calcare sita in loc. "Carrara Cupa" dell'agro di Gravina in Puglia;

- con nota prot. n. 8041 del 18.9.03 si invitava:
  1. la ditta istante a trasmettere, anche, copia su supporto magnetico del S.I.A. e copia delle pubblicazioni di rito;
  2. il Presidente della Provincia di Bari ed il Sindaco di Gravina ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;

- con nota del 15.06.04 la stessa ditta chiedeva di esaminare la possibilità di estendere il parere della V.I.A. anche alle ptcc. 185-240-259-283-305-352-353-354-355 e fg 83 ptcc. 1-3-4-40, già sottoposte a coltivazione, la cui autorizzazione alla risultava scaduta in data 16 luglio 2004 per la quale era già stata avviato la richiesta di proroga;

- con nota del 26.7.04 la ditta Ricciardelli srl trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito;

- in data 16.11.05 il Comitato Regionale di V.I.A. dopo aver esaminato tutta la documentazione, così si esprimeva:

"...Omissis... La società Ricciardelli s.r.l. con sede in Gravina in Puglia ha fatto richiesta di autorizzazione alla coltivazione (L37/85) dell'attività estrattiva esistente dal 1994, cava di tufo 60-calcarenite, ubicata a 2,5 Km dell'abitato di Gravina in Puglia, in direzione Nord, in località "Carrara - Cupa", lungo la SS 97 per Minervino Murge seguendo la strada comunale di Crottamarallo e riportato in Catasto al Foglio 81, P.lla 239 del Comune, di Gravina in Puglia (Allegato A e B).

La superficie è di 10.000 m, situata ad un'altitudine di circa 370 m s.l.m. e confina a nord con terreno seminativo, ad est e ovest con terreno seminativo e a sud con altra cava.

**AUTORIZZAZIONI E PARERI**

Non è presente agli atti né il parere della Provincia né del Comune di Gravina.

## ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Nel PRG vigente l'area è tipizzata dal come zona E1 - Zona in cui è consentita l'attività agricola e le cave;

Nel PRAE adottato l'intervento è riportato come "Bacino di Completamento"

Nel Putt/p negli ATE di valore normale "E", nella stessa area non ricade nessun ATI) come riportati negli atlanti tematici e negli elenchi allegati alle NTA dello stesso Piano.- Inoltre: e da anni interessata da attività estrattive e antropiche; è esterna alla delimitazione del Parco dell'Alta Murgia; rientra in una zona perimetrale del Sito d'Importanza Comunitaria (pSIC) denominato MURGIA ALTA, Codice: IT9120007 e Zona di Protezione Speciale (ZPS).

## PARERE

Lo studio eseguito va integrato con la seguente documentazione:

- Carta dell'uso del territorio in scala aerofotogrammetria 1:10.000;
- Valutazione di incidenza ambientale.
- ... omissis...."
- con nota prot. n. 13239 del 17.11.05 si invitava pertanto la ditta proponente ad integrare la documentazione in atti così come deciso e richiesto dal Comitato Regionale di V.I.A.;
- con nota del 20.12.05 la stessa ditta istante riscontrava la suesposta nota e trasmetteva in allegato le integrazioni;
- agli atti di questo Ufficio, nei tempi previsti dalla normativa, non risultava pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 22.12.2005, valutata tutta la documentazione in atti ha ritenuto di esprimersi come segue: "... omissis... Viste le integrazioni prodotte, si esprime parere favorevole omissis ". Il comitato specificava inoltre che il parere reso era valido anche per la richiesta di rinnovo autorizzazione della cava esistente "nota del 16.7.2005";
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

## DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere favorevole di VIA all'ampliamento della coltivazione sulla ptc. 239 del fg 81 ed al proseguimento sulle ptcc. nn. -185-240-259283-305-352-353-354-355 dello stesso fg. 81 e sulle ptcc 1-3-4-40 del fg 83 della cava di calcare sita in loc. "Carrara Cupa" dell'agro di Gravina in Puglia. Detta cava è di proprietà della ditta Ricciardelli srl, sedente in Gravina in Puglia alla Via Libertà n. 9. Il suesposto parere è espresso in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 22.12.2005 ed a tutte le considerazioni e motivazioni espresse e riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato all'Ufficio Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Gravina in Puglia;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;

- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 27 gennaio 2006, n. 45**

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ditta Inerti Sud srl – Ampliamento cava. Località “Cenova” in agro di Palo del Colle.**

L'anno 2006 addì 27 del mese di gennaio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 23.8.05 la ditta INERTI SUD srl di Saverio di Maso, sedente in Palo del Colle S.S. 96 km 113, proponeva istanza per attivare la Procedura di V.I.A. per l'ampliamento alle ptcc. 77-84-90-91-92- 6-121-138-139-140-150-151-152-153-166-170p-175-186-187-180-239-240-241-261 del Fg 12 della cava sita in località “Cenova” del Comune di Palo del Colle;
- con nota prot. n. 10593 dell'8.9.05 si provvedeva, tra l'altro, ad invitare:
  - la ditta istante ad effettuare le pubblicazioni di rito;
  - il Presidente della Provincia di Bari ed il Sindaco di Palo del Colle ad esprimere propri parere in merito all'intervento;

- con nota dell'8.9.05 la ditta proponente trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota prc t. n. 12274 del 16 settembre 2005 il Comune di Palo del C. comunicava che in merito agli atti di detta cava non risultavano presentate osservazioni;
- agli atti di questo Ufficio non risultava pervenuta, nei tempi previsti dalla normativa, alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 22.12.2005, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti, riteneva esprimersi come segue: “... omissis...”

**PREMESSA**

La società “INERTI SUD s.r.l.” con sede sociale in Palo del Colle (BA) alla S.S. 96 Km 113, titolare di un impianto per la produzione di pietrisco, sabbia e conglomerato cementizio, intendendo ampliare l'attività di estrazione di pietra calcarea da frantumazione della cava in località “Cenova” del Comune di Palo del Colle (BA), in nome del sig. DI MASO Saverio, in qualità di Amministratore Unico della

**PROGETTO**

La società “INERTI SUD. S.r.l.” con sede sociale in Palo del Colle (BA) alla S.S., 96Km 113, titolare di un impianto per la produzione di pietrisco, sabbia e conglomerato cementizio, esercita l'estrazione di pietra calcarea da frantumazione in una cava in località “La Palma” del comune di Palo del Colle, autorizzata con determina del Dirigente dell'ufficio Minerario regionale n° 82 del 16/10/2003. La suddetta autorizzazione prevedeva l'ampliamento della cava in esercizio su due superfici distinte.

La prima confinante con la cava in esercizio (Vedi allegati) la seconda separata dalla cava dalla strada vicinale Vecchia per Bitonto I volumi teoricamente estraibili nella prima area erano stati valutati in m<sup>3</sup> 1.408.000.

Nel catasto terreni del comune di Paio del Colle la superficie di cava autorizzata ricade nel foglio di mappa n° 12 alle particelle mi. 178 179, 206, 177, 88, 89, 93, di ha 6.24.34, l'area su cui si chiede

l'ampliamento alla coltivazione ricade nello stesso foglio n° 12, alle particelle catastali nn. 180,261, 77, 84, 90, 121, 166, 91, 92, 150, 151, 96, 152, 153, 138, 239, 139, 175, 241, 186, 140, 240, per un'area di ha 8.00.22, come indicato nella planimetria allegata.

Nel dettaglio di detta area, l'assetto è sub-orizzontale leggermente degradante verso sud-ovest e le quote sul livello del mare variano da +119,5 metri a +117,6 metri.

La superficie totale (catastale) dell'area di cava autorizzata è: ha 6.24.34

La superficie totale (catastale) dell'area d'ampliamento è: ha 8.00.22

La superficie complessiva (catastale) delle aree di cava autorizzata più l'ampliamento è: ha 14.24.56 La superficie totale utile (al netto delle fasce di rispetto) dell'area di cava è: ha 9.31.46

Il volume del materiale estratto è:  $V = m^3$  3.540.000

La cubatura del giacimento utile, prevista in progetto, è di:  $VT = m^3$  3.440.000

#### **AUTORIZZAZIONI E PARERI**

Non risultano pareri di competenza di Comune e Provincia.

#### **ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

Lo Studio è stato effettuato in conformità alla L.R. 11/2001.

L'area in cui ricade il, progetto di ampliamento, secondo quanto menzionato dal PUTT/P BA ricade interamente nel solo Ambito "E" - Valore Normale e per il quale il Piano, al fine di perseguire lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia e valorizzazione paesaggistico-ambientale, ha definito i cosiddetti "indirizzi di tutela" che rappresentano "il punto di riferimento per ogni decisione comportante una qualsivoglia trasformazione del territorio".

Non risultano vincoli o prescrizioni di alcuna natura.

#### **PARERE**

Non sembra ci sia corrispondenza tra le aree di progetto e quelle riportate nella ortofoto. Pertanto tale circostanza va chiarita nei confronti dell'Ente competente per l'autorizzazione.

Tenuto conto che l'attività estrattiva è già in atto e l'area è già abbastanza compromessa dall'attività estrattiva esistente, si esprime parere favorevole all'ampliamento alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- Che la Ditta predisponga nel termine di 3 mesi un adeguato Piano di Ripristino ambientale esteso anche alle aree di proprietà ed in esercizio, definendo modalità e soprattutto tempi per le attività di ripristino ambientale (che non dovranno superare i 12 mesi). ... omissis..."

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### *DETERMINA*

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto osservato dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 22.12.2005 e per tutte le considerazioni e motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, "parere favorevole" all'ampliamento alle seguenti condizioni e prescrizioni: che la Ditta predisponga nel termine di 3 mesi un adeguato Piano di Ripristino ambientale esteso anche alle aree di proprietà ed in esercizio, definendo modalità e soprattutto tempi per le attività di ripristino ambientale (che non dovranno superare i 12 mesi). La cava in

ampliamento è sita in località "Cenova" del Comune di Palo del Colle alle ptcc. 77-84-90-91-92-96-121-138-139-140-150-151-152-153-166-170p-175-486-187-180-239-240-241-26" e foglio di mappa n. 12 ed è di proprietà della ditta INERTI SUD srl di Saverio di Maso, sedente in Palo del Colle S.S. 96 km 113;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato all'Ufficio Minerario, alla Ditta inte-

ressata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Palo del Colle;

- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

### ATTENZIONE:

IL NUMERO DI C/C POSTALE PER I VERSAMENTI È CAMBIATO.

IL NUOVO NUMERO È **60225323**.

UTILIZZARE I BOLLETTINI PRESTAMPATI INDICANDO NELL'APPOSITA CASELLA

IL NUMERO DI CODICE PER IL **B.U. N. 3119**.

